

# Agenzia delle Entrate: controlli sulle partite Iva

È stato pubblicato il 17 maggio il provv. 16 maggio 2023 n. 156803 dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è data attuazione alle nuove norme relative ai **controlli** connessi all'**attribuzione** di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Contestualmente, è stato approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della **polizza fideiussoria** o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all'eventuale provvedimento di cessazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni cui si riferisce il provvedimento n. 156803/2023 sono previste ai sensi dell'art. 35 comma 15-*bis.1* del DPR 633/72 e sono state introdotte dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 148 ss. della L. 197/2022).

L'intervento normativo consiste nel rafforzamento dei controlli conseguenti al rilascio del numero di partita IVA, nell'ottica di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi. I controlli sono, quindi, rivolti principalmente alle partite IVA di **nuova attribuzione**, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

A dispetto del tenore dell'art. 35 comma 15-*bis.1*, letteralmente riferito al rilascio di "nuove partite IVA", nel provvedimento viene specificato che sono comprese nell'ambito dei controlli anche le **partite IVA già esistenti** e, nello specifico, quelle che, "dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette" (ossia senza una piena operatività con l'inadempimento degli obblighi fiscali).

Ai fini in esame, le nuove disposizioni attribuiscono, dunque, all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche **analisi di rischio** sui soggetti passivi IVA, a esito dei quali questi ultimi possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili laddove obbligatorie.

Presentando all'Ufficio "documentazione idonea", il soggetto invitato a comparire può attestare l'assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.

Nel caso di mancata comparizione "**di persona**" del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo comma 7-*quater* dell'art. 11 del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".

Il provvedimento attuativo precisa che la **cessazione** della partita IVA del soggetto passivo:

- ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica;
- determina l'esclusione dalla banca dati VIES;
- è riscontrabile (da parte di clienti e fornitore) sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite IVA.

Sono, inoltre, fornite alcune indicazioni utili in relazione a come saranno condotti i controlli.

In particolare, sono forniti i criteri con i quali l'Agenzia delle Entrate valuterà il "rischio fiscale" dei soggetti richiedenti la partita IVA.

La valutazione sarà condotta, principalmente, su elementi di rischio:

- riconducibili al **titolare** della **ditta individuale**, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale;
- relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Le modalità di analisi rispecchiano quelle previste dal precedente provvedimento n. 110418/2017 (§ 2), riferito però ai controlli derivanti da un diverso provvedimento di cessazione (vale a dire quello per effetto del comma 15-bis dell'art. 35 del DPR 633/72). In tale sede, diversamente dal provvedimento più recente, era attribuita la possibilità di effettuare accessi nel luogo di esercizio dell'attività.

Il provvedimento pubblicato specifica anche che i suddetti elementi di rischio sono determinati confrontando sia le informazioni derivanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate sia quelle eventualmente acquisite da **altre banche dati** (pubbliche e private) o, ancora, attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché "da ogni altra fonte informativa".

È possibile richiedere una nuova attribuzione della partita IVA, da parte del medesimo soggetto, in seguito al provvedimento di cessazione.

La riapertura è però condizionata dal previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria **triennale** e di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo il caso di violazioni fiscali il cui importo supera 50.000 euro). La garanzia deve, quindi, riportare il contenuto minimo previsto nel fac-simile allegato al provvedimento.

(MF/ms)